

Data inserimento 12/07/2000

**REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI IN
ECONOMIA**

**COMUNE DI MERGO
(AN)**

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di servizi per importi inferiori a 40.000 euro iva esclusa.

Art. 2

Classificazione analitica

Servizi in economia

1. I servizi in economia oggetto del presente regolamento sono:

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'Istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi
- b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione
- c) prestazioni quando sia stabilito che debbano essere eseguiti in danno all'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto.
- d) Servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale comprese le eventuali refezioni o mense
- e) Manutenzioni e riparazione dei mobili, macchine e attrezzi di proprietà comunale
- f) Spese per trasporti, spedizioni e noli, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali
- g) Spese per onoranze funebri
- h) Riparazioni anche con l'acquisto di pezzi di ricambio ed accessori, ma soltanto in via d'urgenza
- i) Spese per accetamenti sanitari nei confronti del personale in servizio
- j) Acquisto, noleggio, installazione gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- k) Spese di traduzione ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di

fattura;

l) Recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali

Art. 3

Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento

Art. 4

Responsabili del servizio

1. Il Responsabile del Servizio interessato, è responsabile dei servizi dallo stesso eseguiti in economia
2. L'ufficio economato è responsabile dell'esecuzione in economia dei servizi e delle forniture il cui acquisto non compete ad altro settore o interessi contemporaneamente più settori.
3. Il Responsabile del Servizio può delegare le fasi esecutive delle procedure per l'affidamento in economia ad un Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 7/8/90 n. 241, con determinazione di cui all'art. 8.
4. Nessun intervento può essere eseguito direttamente da uffici e servizi diversi da quelli indicati dai commi precedenti.

Art.5

Modalità di esecuzione servizi in economia

1) L'esecuzione in economia degli interventi può avvenire:

a) In amministrazione diretta. Sono in amministrazione diretta i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale comunale impiegando materiali, mezzi, quanto altro occorra, in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.

b) A cottimo fiduciario. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne al Comune.

c) Con sistema misto, parte in amministrazione e parte a cottimo fiduciario

Art. 6

Modalità di affidamento

1. Sia che si faccia ricorso all'amministrazione diretta che al cottimo fiduciario, la modalità di affidamento degli interventi possono avvenire attraverso trattativa diretta a cura e responsabilità del Responsabile del Servizio e/o gara informale esclusivamente secondo le seguenti condizioni (senza necessità che i partecipanti e/o gli aggiudicatari facciano parte di un albo delle imprese comunali) ai sensi dell'art.

144 D.P.R. 21/12/99 n. 554

a) Fino a 20.000 Euro iva esclusa mediante ricerca di mercato informale e/o in alternativa, trattativa diretta, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati rilasciata dal Responsabile del Servizio contenuta nella determinazione di cui all'art. 8

del presente regolamento;

b) Da 20.000 Euro fino a 40.000 Euro iva esclusa mediante gara informale da esperirsi richiedendo almeno cinque preventivi-offerta a ditte la cui capacità tecnica è attestata dal Responsabile del Servizio.

Art. 7

Servizi in economia mediante procedure gare informali

1. Le procedure di affidamento che in base all'art. 7 rientrano nell'ambito delle gare informali avvengono tramite richiesta di preventivo da parte del Comune e offerta dei partecipanti.

2. Richiesta preventivo; nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere:

- a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
- b) le modalità di scelta del contraente (prezzo più basso, offerta economicamente più vantaggiosa ecc);
- c) le caratteristiche tecniche;
- d) le modalità di esecuzione;
- e) eventualmente, la somma massima a disposizione dell'amministrazione;
- f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti, nonché la facoltà, per l'Amministrazione, di provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati, ovvero, alle norme legislative e regolamenti vigenti;
- c) riferimento all'assunzione da parte dell'impresa degli oneri relativi agli eventuali piani di sicurezza di cui ai Decreti Legislativi 19.9.94 n. 626 e 14.8.96 n. 494.
- g) penali per ritardi e il diritto dell'amministrazione di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del fornitore
- h) la disponibilità per la consultazione del presente regolamento
- i) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

2.1 Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente.

3. Offerta dei partecipanti; l'ordinazione è effettuata tramite l'invio di un preventivo offerta dalla ditta contraente che deve contenere i seguenti elementi:

- a) la natura dell'intervento conferito e l'accettazione delle condizioni richieste nella richiesta di preventivo;
- b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori e per le forniture e i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- d) le modalità di pagamento;
- e) i tempi di consegna dei servizi o delle forniture.
- f) Dichiarazione che gli importi sono comprensivi dell'assunzione da parte

dell'impresa degli oneri relativi agli eventuali piani di sicurezza di cui ai Decreti Legislativi 19.9.94 n. 626 e 14.8.96 n. 494.

3.1 I preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

Art. 8

Contenuti della determinazione di impegno di spesa per l'assegnazione dei servizi in economia

1. Il Responsabile del Servizio, predispone a emanare propria determinazione ai sensi dell'art. 27, comma 9, del decreto legislativo 2512/1995, n. 77, con la quale viene prenotato l'impegno di spesa sui competenti interventi/capitoli del bilancio e assegna la fornitura nel caso di trattativa diretta ai sensi dell'art. 6 punto 1.a) del presente regolamento.

2. Nella determinazione in particolare:

- a) attesta che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento,
- b) indica la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario o con sistema misto;
- c) specifica le modalità di affidamento di cui agli artt. 5-6-7 del presente regolamento
- d) specifica la causa per la quale gli interventi devono aver luogo;
- e) in caso di trattativa diretta prevista ai sensi dell'art. 6 punto 1.a) del regolamento attesta la congruità dei prezzi praticati dalla ditta esecutrice, e che la stessa ha le caratteristiche tecniche e di legge per eseguire i servizi e le forniture corrispondenti.
- f) nomina facoltativamente un Responsabile del Procedimento nel caso in cui non assuma lui tale ruolo con le funzioni di cui all'art. 4.
- g) indica l'intervento/il capitolo di bilancio sul quale imputare la spesa.

3. Le determinazioni del Responsabile del Servizio di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di contabilità. Di norma, il proseguo del procedimento di cui agli articoli successivi non può aver luogo se non dopo che le determinazioni del Responsabile del Servizio siano divenute esecutive.

4. Per l'esecutività della determinazione oltre a quanto previsto dal regolamento di contabilità è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dall'ufficio di ragioneria del Comune

Art. 9

Servizi: stipulazione del contratto

I. L'affidamento degli interventi tra 6.500 e 40.000 Euro iva esclusa, avviene mediante stipula di apposito contratto; per gli interventi inferiori a 6.500 Euro iva esclusa, il contratto si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata al Comune.

2. Nel contratto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile del Servizio, e la ditta contraente. Esso deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco degli interventi conferiti;
- b) i prezzi unitari per le opere e per le forniture e servizi a misura e l'importo di quelli a corpo; le condizioni di esecuzione;
- c) le modalità di pagamento con la previsione di eventuali stati di avanzamento;
- d) le norme per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e quelle

- delle assicurazioni sociali;
- e) gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti;
 - f) il tempo utile per l'ultimazione e per la consegna dei servizi;
 - g) riferimento all'assunzione da parte della ditta degli oneri relativi agli eventuali piani di sicurezza di cui ai Decreti Legislativi 19.9.94 n. 626 e 14.8.96 n. 494.
 - g) le penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'ultimazione da accertarsi con regolare verbale e la facoltà che si riserva l'Amministrazione comunale di provvedere d'ufficio con tutti gli oneri a carico del cottimista, oppure di risolvere, mediante semplice denuncia da notificare all'impresa, il contratto di cottimo qualora il cottimista si renda inadempiente agli obblighi assunti;
 - h) quant'altro sia previsto in materia dal regolamento per la disciplina degli appalti e dei contratti.

3. La procedura oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione di prezzi.

Art. 10

Perizie suppletive-nuova determinazione del responsabile del servizio

Qualora durante l'esecuzione dei servizi in economia si accerti che la somma per essi prevista risulta insufficiente oppure risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, si provvederà a redazione di perizia suppletiva, approvata con nuova determinazione del responsabile del servizio, che finanzia la maggiore spesa occorrente, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'art. 25 della legge n. 109/94.

I nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia-progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.

Art. 11

Servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Il Responsabile del Servizio impegna periodicamente con determinazioni le somme a disposizione per servizi in amministrazione diretta quali acquisto di minuterie, materiali e attrezzature di modesta entità e noleggio occasionale di mezzi e macchinari per lavori contingenti e particolari; per l'esecutività della determinazione è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria rilasciata dall'ufficio di ragioneria del Comune

2. I lavori di cui al comma 1. vanno rendicontati con buoni firmati dal Responsabile di Servizio o del Procedimento, e riportati periodicamente su registro riepilogativo; la fattura successivamente emessa dovrà corrispondere nelle quantità e qualità ai lavori documentati dai buoni firmati e dal registro.

Art. 12

Fatturazione-determinazione di liquidazione-mandato di pagamento

1. Terminati i servizi l' impresa/ditta esecutrice/fornitrice presenta regolare nota o fattura emessa nei modi e nei termini di legge.
2. L'ufficio ragioneria ricevuta la nota o la fattura, ne verifica la regolarità fiscale, dopo di che trasmette copia del documento al Responsabile del Servizio per la verifica della rispondenza ai lavori eseguiti.
3. Il Responsabile del Servizio riporta sulla fattura il proprio benestare alla liquidazione.
4. Il Responsabile del Servizio emette determinazione di liquidazione secondo le disposizioni previste nel contratto di cottimo e nel regolamento di contabilità, ad ogni stato di avanzamento o a fine lavori.. Nella determinazione di liquidazione dovranno essere richiamate le modalità di assegnazione dei lavori secondo quanto stabilito nella precedente e corrispondente determinazione di impegno di spesa (artt. 8-13 del presente regolamento).
5. L'ufficio Ragioneria, verificata la determinazione di liquidazione del Responsabile del Servizio e il benestare dello stesso sulla nota o fattura corrispondente, emette mandato a favore della ditta fornitrice per la riscossione degli importi presso istituto bancario autorizzato.

Art. 13

Penali

1. In caso di ritardi, o non conformità imputabili alla impresa/ditta esecutrice/fornitrice, si applicano le penali stabilite nel contratto e dalle norme vigenti in materia.
2. In siffatto caso il Responsabile del Servizio, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di richiedere il risarcimento del danno derivato.

Art. 14

Pubblicità del regolamento

1. Una copia del presente regolamento, a cura degli uffici comunali che eseguono interventi in economia, è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.
2. Altra copia è tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visi qualsiasi momento.
3. Di esso viene fatto sempre esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivo che nella determinazione di affidamento.

Art. 15

Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti in materia.

Art. 16

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 46 della L. 142/90 quindici giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'albo pretorio, successiva all'esecutività dell'atto consigliare che lo ha approvato.

